

Codice A1813A

D.D. 3 dicembre 2019, n. 4123

D.P.G.R. n 8/R del 20/09/2011 - "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. n 4/2009" Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale al comune di Pessinetto (P. IVA 05198370016) per la realizzazione di un intervento selvicolturale su superfici di proprietà pubblica in comune di Pessinetto, località Blina- Istanza n 49027/2019/407

DETERMINA

di autorizzare, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale 8/R/2011, il comune di Pessinetto (P. IVA 05198370016), con sede in Via Roma, 58 - 10070 Pessinetto (To) per la realizzazione, in deroga a quanto previsto dall'art. 22 del Regolamento nella fascia di sicurezza nell'intorno dell'abitato di Blina, degli interventi selvicolturali descritti nell'istanza n° 49027/2019/407, e nel progetto ad essa allegato, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, ricadenti su superfici di proprietà pubblica identificate al N.C.T. del comune di Pessinetto al foglio n° 38, particella n° 361, ed al foglio n° 39, particelle n° 363 e 364, Località Blina, per una superficie pari a 6,30 ha, con le successive prescrizioni:

- dovrà essere effettuato un monitoraggio delle aree oggetto di intervento nel corso dei successivi cinque anni dalla ultimazione delle operazioni di utilizzazione. Ove la rinnovazione presente o quella futura non garantisca un sufficiente grado di sostituzione dovranno essere effettuati degli interventi mirati di sotto-piantumazione con specie autoctone adatte alla stazione, secondo quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento Forestale.
- il taglio della vegetazione nella fascia di sicurezza nell'intorno dell'abitato di Blina dovrà essere realizzato al solo scopo di ridurre la biomassa bruciabile e non alla sua totale rimozione, mantenendo una copertura minima, a fine intervento, non inferiore al 30%

Prima dell'inizio dell'intervento dovrà essere comunicato il nominativo della Ditta utilizzatrice ;

L'intervento dovrà rispettare le norme previste dal Regolamento forestale e in particolare:

le modalità di abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco (art. 33);

il rilascio degli scarti delle lavorazioni (art. 33);

la chiusura del cantiere a conclusione degli interventi selvicolturali (art. 34)

Entro sessanta giorni dal termine degli interventi dovrà essere trasmessa la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori redatta da parte di un tecnico forestale abilitato, come previsto all'art. 6, comma 7, del Regolamento forestale.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Nel caso di violazioni alla presente Determinazione si applica quanto previsto dalla L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 "Gestione e promozione economica delle foreste", art. 36 e dalle leggi vigenti in materia.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010

Il Responsabile di Settore

Elio Dott. For. Pulzoni